



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 LUG. 2018

**OGGETTO:** Presa d'atto convenzione per tirocinio di formazione e orientamento curriculare per gli ambiti disciplinari in Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia, Psicopedagogia, Scienze Sociali e Medicina Estetica, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ed il Consorzio Universitario Humanitas con sede a Roma

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11 LUG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del Servizio SC Comunicazione e Relazioni Esterne

**PREMESSO** che con delibera n. 1057 del 16.05.2018 questa Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione di cui all'oggetto .

**VISTA** la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento curriculare per gli ambiti disciplinari in Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia, Psicopedagogia, Scienze Sociali e Medicina Estetica, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ed il Consorzio Universitario Humanitas con sede a Roma
- Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Formazione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

### TRA

Il CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS con sede in Roma, Via della Traspontina 21, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Prof.ssa Carmela Di Agresti, nata a Altavilla Silentina (SA) il 6/7/1938

### E

L'Azienda Ospedaliera Brotzu con sede a Cagliari in Piazzale A. Ricci n. 1 (Ca), Partita Iva 02315520920 , d'ora in poi denominata «soggetto ospitante» qui rappresentata/o dal Direttore Generale dr.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari il 01 febbraio 1956 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

### PREMESSO CHE

- il *Soggetto promotore* gestisce, in convenzione con il Dipartimento Scienze Umane dell'Università Lumsa di Roma, Master Universitari negli ambiti disciplinari della Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia, Psicopedagogia, Scienze sociali e Medicina Estetica;
- i suddetti Master hanno una durata di 1.500 ore e prevedono lo svolgimento di 325 ore di tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private che operano nei su menzionati ambiti disciplinari;
- il *Soggetto promotore* è interessato a stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nei suddetti ambiti disciplinari per permettere lo svolgimento del tirocinio ai propri allievi;
- che il *Soggetto promotore* rientra tra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, della legge 24 giugno 1997 n. 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.
- che il *Soggetto ospitante* svolge attività diagnostiche, cliniche e riabilitative nell'ambito dell'area disciplinare *della Psicologia* con proprio personale specializzato ed è disponibile a stipulare una Convenzione con il Consorzio per lo svolgimento del tirocinio dei suoi Allievi.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento per un massimo di 10 tirocinanti all'anno, su proposta del soggetto promotore.

#### Art. 2 - Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - Le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
  - La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni relative alla copertura per infortuni e responsabilità civile.
4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

### **Art. 3 - Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - Fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
  - Comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

### **Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

### **Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.
5. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;

b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

**Art. 6 -Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

**Art. 7 - Durata**

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di anni 5, a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata tacitamente.

**Art. 8 - Foro competente**

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

**Art. 9 - Spese di registrazione**

1. La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione **in caso d'uso** (art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).
2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 23/5/2018

Il Soggetto promotore:

Consorzio Universitario Humanitas  
 Prof.ssa Carmela Di Agresti  
 Presidente e Rappresentante Legale

x *Carmela Di Agresti*  
 (firma)



Il Soggetto ospitante:

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
 Dott.ssa Graziella Pintus  
 Il Direttore Generale

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott.ssa Graziella Pintus*  
 .....  
 (firma)